



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Università degli Studi di Perugia

Amministrazione Centrale

Prot. Uscita del 06/07/2009

nr. 0030163



A tutto il personale docente

Al tutto il Personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato e determinato

Ai Collaboratori linguistici

Ai ricercatori a tempo determinato

Oggetto: modifiche all'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - G.U. n. 150 del 1° luglio 2009)

Si informa che con l'art. 17, comma 23, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, sono state apportate significative modifiche alla disciplina delle "Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

1) Il comma 2 del richiamato art. 71 è stato integrato, nel senso che, in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno, la relativa certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (qualifica che deve tuttavia risultare necessariamente dalla stessa certificazione, attraverso l'indicazione, nel certificato medico, del numero di codice regionale riferito alla convenzione).

2) Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 71 del D.L. 112/2008, riferito all'ampliamento delle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, è stato abrogato e dunque ritornano in vigore le precedenti fasce orarie che si estendono dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Valgono in questo caso tutte le precisazioni e raccomandazioni già diramate in merito con le precedenti circolari.

3) Limitatamente al solo personale Tecnico Amministrativo è stato integralmente abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2009, il comma 5 dell'art. 71 del D.L. 112/2008, che limitava la distribuzione del trattamento accessorio ai soli giorni di presenza effettiva in servizio. Pertanto le decurtazioni anzidette non saranno più applicabili alle assenze effettuate a partire dal 1° luglio 2009.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

4) Rimangono ferme tuttavia le decurtazioni relative alla malattia di cui al comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008, per ciascun periodo di malattia fino a 10 giorni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Angela Maria LACAITA

Responsabile del procedimento:

dott. Carlo Gambucci - gambucci@unipg.it - tel. 075/585-2351